



*Comune di Marcaria*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DEI  
CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO  
AD ENTI E ASSOCIAZIONI**

**approvato con deliberazione C.C. N. 15 del 25/03/2014**

---

*46010 Marcaria (Mn), Via F. Crispi, 81*

*Tel. +39.0376.953025/24 - Fax +39.0376.951011*

# *Comune di Marcaria*

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Marcaria di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati.

Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del Patrocinio da

parte del Comune di Marcaria.

## **TITOLO I - CONTRIBUTI**

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;
- b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
- c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 Lett. f) della L. 266/1991;
- e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
- f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione
- g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti, compresi i contributi alle associazioni o società sportiva a cui il Comune ha concesso la gestione di impianti sportivi comunali (campi sportivi e palestre);
- h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;
- i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

# *Comune di Marcara*

## **Art. 3 – Competenze**

Il Comune di Marcara provvederà all'assegnazione e all'erogazione dei contributi tramite Deliberazione della Giunta Comunale.

Non è consentito e non costituisce contributo il pagamento diretto da parte del Comune di fornitori del beneficiario.

## **Art. 4 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili**

I contributi economici, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dal Comune meritevoli di essere sostenute, di cui al presente regolamento vengono elargiti a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria.

## **Art. 5 - Settori di intervento**

Il Comune concede i contributi economici disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività in armonia con le norme dello Statuto Comunale e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione Comunale;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune.

## **Art. 6 - Destinatari**

La concessione dei contributi economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, persone giuridiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, circoli di promozione sociale, gruppi, comitati per iniziative specifiche che non abbiano fine di lucro. Sono esclusi i partiti politici, le associazioni sindacali e gli organi ad essi riconducibili.

I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

## **Art. 7 – Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno**

I contributi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti:

- all'attività ordinaria, ossia complessiva o continuativa svolta nel corso dell'anno dal soggetto richiedente;
- all'attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale.
- La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:
- attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività svolta;

## *Comune di Marcaria*

- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovatività dell'attività/iniziativa;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Non è possibile richiedere un contributo specifico per un'iniziativa compresa nell'attività ordinaria del richiedente per la quale sia già stata fatta richiesta di contributo.

### **Art. 8 - Termini per la presentazione della domanda**

Le domande di contributo devono essere presentate nei seguenti termini:

- entro il 30 giugno dell'anno;
- entro il 30 novembre dell'anno.

### **Art. 9 - Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi**

Qualora non sia possibile accogliere – in tutto o in parte - l'istanza per esaurimento dei fondi stanziati, il Responsabile del Settore competente lo comunica per iscritto ai richiedenti. L'eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame delle istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi secondo l'ordine di presentazione.

### **Art. 10 – Rendicontazione ed erogazione del contributo.**

I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa acquisizione e verifica, da

parte del Responsabile del Settore competente, della rendicontazione dell'iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante, e dovrà contenere:

- 1) relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
- 2) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
- 3) specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
- 4) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera e che l'attività si è svolta nel rispetto di tutte le normative in materia fiscale.

Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.

Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.

## *Comune di Marcaria*

I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono essere destinatari del beneficio economico specifico.

### **Art. 11 – Decadenza**

La presentazione della documentazione di cui all'articolo 10 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.

Il beneficiario decade dal diritto ad ottenere il contributo concesso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- 1) l'iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata;
- 2) l'iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato;
- 3) non sia stata presentata la rendicontazione dell'iniziativa;
- 4) siano state accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali;
- 5) nel caso si accerti una realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta.

La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990. Non è prevista la possibilità di chiedere all'Amministrazione Comunale ricorso alla comunicazione di decadenza.

Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, la Giunta Comunale potrà riconoscere al richiedente il contributo rapportato alle sole spese sostenute.

La mancata o diversa realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno.

### **Art. 12 – Responsabilità**

Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi.

Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati dal beneficiario ad eseguire, a qualunque titolo, prestazioni, di qualsivoglia genere.

### **Art. 13 - Divieto di ripiano perdite**

L'intervento del Comune non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

### **Art. 14 - Contributi straordinari**

L'Amministrazione Comunale può concedere in via eccezionale contributi per iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché perseguano fini di pubblico interesse e rientrino nei settori d'intervento specificati all'art. 5.

Le richieste di contributo straordinario dovranno contenere gli elementi di cui all'art. 11, essere corredate dalla dichiarazione scritta sulla straordinarietà dell'iniziativa con impegno a non richiedere contributi per la stessa attività/iniziativa per i 3 anni successivi.

# *Comune di Marcara*

## **Art. 15 – Albo dei beneficiari**

Ogni contributo erogato viene registrato all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

## **TITOLO II - PATROCINIO**

### **Art. 16 – Patrocinio del Comune**

Si intende per patrocinio gratuito, inteso senza oneri a carico del Comune, la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni in materia di pubbliche affissioni.

La concessione del patrocinio comporta l'esonero dalla corresponsione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione e il suo costo complessivo.

Il patrocinio è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delegato, previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza nell'ambito dei settori sopra individuati;
- c) assenza di fini di lucro.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione il logo del Comune di Marcara che verrà fornito insieme all'accettazione dell'istanza di patrocinio e la seguente dicitura: CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MARCARIA.